

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1490

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(SAVONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993,
n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge
7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del presente decreto si autorizza l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ad utilizzare il contributo straordinario dello Stato di lire 117 miliardi relativo all'anno 1993 anche per il pagamento dei contributi degli anni 1991 e 1992. In tal modo, senza ulteriore aggravio di spesa, si permette lo sblocco dei pagamenti a favore di quelle imprese editoriali che, a causa dell'esaurimento dei fondi per l'anno 1991, attendono ancora l'erogazione dei contributi relativi a tale anno pur essendo state riconosciute in possesso di tutti i requisiti di legge. Si sottolinea inoltre che si tratta quasi esclusivamente di soggetti, quali cooperative di giornalisti, che nel panorama editoriale appartengono alla cosiddetta «editoria debole» e si trovano pertanto in notevoli difficoltà economiche.

L'articolo 2 estende alle sole cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, già destinatarie di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, il sistema di calcolo del contributo previsto per gli organi di partito, che garantisce

comunque un contributo fisso di 400 milioni di lire.

L'articolo 3 esonera dall'obbligo di certificazione dei bilanci le imprese editrici destinatarie di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990. Per tali soggetti, cooperative, fondazioni o enti morali, a differenza di quanto previsto per quelli di cui all'articolo 3, comma 2 (cooperative di giornalisti), il calcolo del contributo avviene solo in base alle tirature e non in base alla media dei costi risultanti dai bilanci. Si tratta pertanto di contributi di ammontare notevolmente inferiore (200 lire a copia fino a 40.000 copie di tiratura media). L'abolizione dell'obbligo di certificazione eliminerebbe un onere aggiuntivo a carico di soggetti editorialmente più deboli.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.

Decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore dell'editoria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

Articolo 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera *h*), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 3,».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - SAVONA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO